

DELIBERA N.1/24/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ALTO
ADIGE TV S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “ALTO ADIGE TV”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 8, COMMA 2, DELL’ALLEGATO
A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

**(CONTESTAZIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PER LE
COMUNICAZIONI DI BOLZANO N. 01/23 - PROC. 27/23/MRM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 gennaio 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, istitutiva del “*Comitato Provinciale per le Comunicazioni presso il Consiglio della provincia autonoma di Bolzano*”, pubblicata nel B.U. del 9 aprile 2002, n. 15;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM” *l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi*

in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità”;

VISTO il “*Compendio di procedure operative per l’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*”, approvato dal Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano, Cont. n. 01/2023, è stata contestata il giorno 19 settembre 2023 e notificata in data 20 settembre alla società Alto Adige TV S.r.l., esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale “Alto Adige TV”, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per essere incorsa nella inosservanza della disciplina concernente la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi.

Dagli esiti dell’istruttoria che il suddetto Comitato ha trasmesso a questa Autorità, si evince che lo stesso ha richiesto, in data 27 luglio 2023, alla società Alto Adige TV S.r.l. di fornire copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dall’ 8 al 14 maggio 2023 con il marchio “Alto Adige TV”, al fine di compiere il monitoraggio concernente gli obblighi di programmazione, la pubblicità, le garanzie dell’utenza e la tutela dei minori, nel suddetto periodo.

La succitata Società, in risposta a tale richiesta, consegnava presso gli uffici del CO.PRO.COM Bolzano una chiavetta USB, contenente n. 7 files audiovideo in formato MP4, recanti: “8/5/2023” (durata 1h, 29 min, 40 sec), “9/5/2023” (durata 1h, 32 min, 00 sec), “10/5/2023” (durata 1h, 28 min, 30 sec), “11/5/2023” (durata 1h, 25 min, 02sec), “12/5/2023” (durata 1h, 28 min, 31sec), “13/5/2023” (durata 1h 26 min 07sec) e “14/5/2023” (durata 1h, 20 min, 03sec)”.

Il fornitore di servizi media ha, dunque, fornito solo parzialmente le registrazioni richieste, che, in aggiunta, già da una prima disamina apparivano di scarsissima qualità, stante l’irriconecibilità della componente video e l’incomprensibilità della componente audio. Anche l’Osservatorio di Pavia, interpellato dal Comitato in data 23 ottobre 2023, ha attestato che le registrazioni sono “risultate difettose e quindi inutilizzabili per l’analisi prevista per il Monitoraggio istituzionale” .

Al termine della fase istruttoria, quindi, accertata la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti di “Alto Adige TV S.r.l.” (fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Alto Adige TV”), Il Comitato provinciale per le comunicazioni di Bolzano ha contestato la presunta

violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2 della delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011.

2. Deduzioni della Società

La Società in parola ha, con nota prot. n.0000374 del 4 ottobre 2023, inviato memorie difensive in cui, sostanzialmente, affermava che:” *la società ha acquistato [...] n° 3 PC atti alla registrazione dei programmi, al fine di ottemperare agli obblighi previsti dalla legge[...].La ditta che avrebbe dovuto controllare il corretto funzionamento delle apparecchiature non ne ha segnalato il mal funzionamento. [...] Solo all’atto della richiesta da parte del Corecom di Bolzano il personale tecnico interno si è accorto dell’anomalia di funzionamento del PC destinato alla registrazione dei programmi di Alto Adige Tv[...]* Si è quindi provveduto immediatamente alla ricerca dell’anomalia e si è scoperto che trattasi di “falso contatto”, che ha determinato una cattiva qualità audio/video. [...]Le registrazioni, tuttavia, benché abbiano una scarsa qualità audio/video, risultano riconoscibili e comprensibili. [...] Chiediamo, infine, di voler riconsiderare l’accaduto alla luce della buona fede, dichiarandoci disponibili a fornire qualsiasi altra settimana da Voi indicata purché, successiva alla riparazione[...]”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito della valutazione istruttoria, questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.PRO.COM di Bolzano di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Alto Adige TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Alto Adige TV”. Esaminata la documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione della disposizione contestata, in quanto le registrazioni acquisite nel corso delle verifiche svolte dal Comitato a causa di un preteso “falso contatto”, risultano parziali e non fruibili.

L’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, che sancisce l’obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni per tre mesi, imponeva alla Società *de qua* di adottare ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a garantire l’assolvimento della prescrizione in questione. La *ratio* di questa norma, infatti è quella di rendere possibile il controllo sull’emesso televisivo in relazione a tutti i giorni richiesti al fine di consentire l’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi sanciti dalla normativa vigente. Le circostanze addotte dalla Società in parola e cioè, la predetta “anomalia” o il “falso contatto” non costituiscono, infatti, causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell’illecito derivante. Degli eventuali “guasti o problemi tecnici”, anche “involontari” o “commessi in buona fede” che causino la perdita dei dati deve comunque rispondere il soggetto nella cui sfera giuridica ricade la responsabilità per il mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l’obbligo della conservazione della registrazione integrale- e non parziale- dei programmi, nonché l’obbligo di conservazione delle registrazioni, salvo il caso fortuito, il cui onere della prova grava sul soggetto obbligato e non può dirsi assolto. Nel caso di specie non è ravvisabile, infatti, la circostanza del



“*caso fortuito*” atto ad escludere la punibilità dell’agente per la violazione verificatasi in quanto l’accadimento fortuito, per produrre l’effetto di escludere la punibilità dell’agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l’agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l’accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l’agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di caso fortuito in senso giuridico (*cfr.* Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989).

Questa Autorità, pertanto, dal riscontro della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.PRO.COM di Bolzano di irrogazione di una sanzione per la violazione dell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

CONSIDERATO che l’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che “*I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all’ora di diffusione [...]*”;

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, *lett. b)*, e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla Società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione del numero esiguo dei giorni cui si riferisce la mancata conservazione delle registrazioni, tale da non impedire completamente al Comitato provinciale di Bolzano l’esercizio dell’attività di monitoraggio e vigilanza a cui è preposto.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell’eliminazione o dell’attenuazione delle conseguenze dannose. Né può valere quale ravvedimento operoso da parte della Società, l’aver “*provveduto immediatamente alla ricerca dell’anomalia che non ha permesso la registrazione dei programmi*”, né

l'essersi dichiarati *“disponibili a fornire qualsiasi altra settimana di registrazioni purché, successiva alla riparazione”* essendosi, in ogni caso, già verificati effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

C. Personalità dell'agente

La Società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati “Telemaco” del Registro delle Imprese, i cui dati si riferiscono al bilancio ordinario del 2022, risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 366.771 euro e un utile di esercizio;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Alto Adige TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Alto Adige TV”, con sede legale a Bolzano (BZ), Viale Bruno Buozzi, 14 - CAP 39100 - (CF.02529880219), di pagare la sanzione amministrativa di 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata Società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.1/24/CSP”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“Delibera n.1/24/CSP”*.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 gennaio 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba